



<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo> 20
Roma

Ministero della Salute

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del servizio sanitario nazionale –
Ufficio II ex DGRUPS
DGPROF/II/ I.5.h.a.7/

N.
Risposta al Foglio del
N.

Al Magnifico Rettore.
Prof. **Pietro Navarra**
Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti 1
98122 MESSINA

OGGETTO:

PEC: protocollo@pec.unime.it

OGGETTO: Proposta di stipula di convenzione per l'espletamento delle misure compensative a favore dei cittadini comunitari e non comunitari che chiedono il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente attività professionale di cui al D.I. 19 febbraio 2009 (classi di laurea delle professioni sanitarie).

La scrivente Amministrazione, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE, provvede al riconoscimento dei titoli conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sopra indicate.

Nell'ambito del procedimento di riconoscimento il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso in cui la comparazione tra il percorso formativo del richiedente e gli ordinamenti didattici nazionali metta in evidenza un divario, che la carenza formativa sia colmata attraverso il superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento oppure in una prova attitudinale.

La determinazione della misura compensativa è affidata alla Conferenza di servizi di cui all'articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m.

Le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la valutazione della misura compensativa sono definite, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e

s.m., dal Regolamento adottato con decreto del Ministero della Salute 29 luglio 2010, n. 268, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2011.

In particolare, l'art. 7 del predetto regolamento stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso Università, presso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale.

Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante, eventualmente accompagnato da formazione complementare, atto a colmare le lacune formative dei richiedenti il riconoscimento; il predetto si svolge a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi ed assicurativi previsti dalla Struttura presso cui si svolge.

Al termine del periodo stabilito l'Università sede del tirocinio predispone una relazione finale di valutazione, da trasmettere a questo Ministero nella quale si certifichi, motivandolo, se l'aspirante professionista abbia o meno colmato le lacune formative.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Per il compimento del tirocinio l'interessato è tenuto, ai sensi dell'art. 10 del succitato Regolamento, al pagamento della somma di euro 300,00 (trecento/00) per semestre, da corrispondere alla Struttura sede del tirocinio, secondo modalità indicate dalla stessa tal fine convenzionata con questo Ministero.


Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere la disponibilità di codesta Università a collaborare con lo scrivente Dicastero per organizzare lo svolgimento del tirocinio di adattamento.

A tal riguardo, si trasmette, unitamente alla presente, la convenzione che potrebbe essere stipulata tra le due Amministrazioni per lo svolgimento delle misure di cui trattasi.

In ottemperanza a quanto previsto dal disposto dell'art.15 Legge 241/1990, come modificato dal decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge il 21 febbraio 2014 n. 9, la convenzione deve essere sottoscritta con firma elettronica digitale.

Si invia il documento in formato pdf da inoltrare appena firmato digitalmente all'indirizzo pec dgrups@postacert.sanita.it

Si rimane in attesa di un vostro cortese riscontro.

II DIRETTORE GENERALE
Dot.ssa Rossana Ugenti






Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONVENZIONE TRA

Il Ministero della Salute, di seguito denominato Ministero, con sede in Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 – Roma, rappresentato dalla dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore Generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

E

l'Università degli Studi di Messina con sede in Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina C.F. 80004070837 P.I. 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra;

CONSIDERATO

che il Ministero – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - provvede, per competenza, al riconoscimento dei titoli, conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie;

VISTO

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

VISTO

l'art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 206 del 2007, che individua nel Ministero della salute l'Autorità competente a ricevere le domande di riconoscimento per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea;

VISTO

l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m. il quale prevede che il riconoscimento delle suddette qualifiche può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale ;

VISTO

il decreto del Ministro della Salute 29 luglio 2010, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2011, n. 35, che regola, ai sensi dell'art. 24 del decreto n. 206 del 2007, lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative;

VISTO

l'art. 7 del predetto decreto n. 268 del 2010 il quale stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO

l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., il quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative previste dagli articoli 11 e 23, posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, sono stabiliti con decreto del Ministro competente sono posti a carico dell'interessato;

VISTO

il decreto Ministeriale 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2009 n. 40, il quale ha determinato, tra l'altro, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento in euro 300,00 (trecento/00) per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio;

CONSIDERATO

che il sopra citato decreto prevede che la somma indicata in euro 300,00 (trecento/00) è corrisposta dagli interessati direttamente alla struttura sede di espletamento del tirocinio di adattamento, secondo le modalità indicate dalla struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero della Salute;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari;

VISTI

in particolare gli articoli 49 e 50 del citato D.P.R.394/1999;

VISTO

l'art. 60, comma 3, del Decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n.319 contenuto nell'articolo 49 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007 ;

RITENUTA

pertanto la necessità di stipulare apposite convenzioni con Atenei, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, al fine dell'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento;

CONSIDERATA

pertanto l'opportunità di stipulare una convenzione con la citata Università degli Studi di Messina, ferma restando la facoltà di questa Amministrazione a stipulare, per i medesimi fini, convenzioni con ulteriori Atenei, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

RILEVATO

altresì che è necessario disciplinare gli aspetti operativi dell'attività da svolgere ai fini di cui sopra;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e l'espletamento del tirocinio di adattamento di cui agli articoli 11 e 23 del Decreto legislativo n. 206 /2007 e s.m. nonché nelle ipotesi disciplinate dall'articolo n. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo quanto previsto dall'articolo n. 60 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nei confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari;

Art. 2

1. Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante, accompagnato eventualmente da formazione complementare (art. 7 del DM Salute 268 del 2010) atto a colmare le lacune formative dei cittadini di cui premessa.
2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata, per un periodo massimo di tre anni, è determinata dalla Conferenza dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 16 Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima;
3. E' cura dell'Università degli Studi di Messina garantire che detto tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi e assicurativi previsti dall'Ateneo.
4. Ai fini dei successivi adempimenti istruttori, al termine del periodo stabilito, l'Università degli Studi di Messina nella figura del tutor all'uopo individuato dal Direttore del corso di Laurea delle professioni sanitarie, predisponde, entro il termine massimo di quindici giorni, una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero, Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale si certifica che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto;
5. Gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento quantificati dal Decreto 31 ottobre 2008 in euro 300,00 (trecento) pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede dello

stesso, sono corrisposti direttamente dai candidati tramite pagamento di bonifico bancario intestato a: Università degli Studi di Messina
Banca UNICREDIT Codice IBAN IT 64 N0100003245514300037061

Art. 3

La Convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata triennale a decorrere dalla stipula della stessa e può essere rinnovata attraverso comunicazione scritta ed accettazione delle parti.

Art. 4

Le parti riconoscono che la presente Convenzione è interamente regolata dalle condizioni odiernamente sottoscritte.

Art. 5

1 La presente Convenzione è redatta in formato elettronico con le firme digitali ai sensi del decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art.7 del D.M. 23 gennaio 2004 ovvero secondo le modalità previste dal D.M. 17/06/20014.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

2 Le spese di copia, bollo ed imposta di registro sono a carico dell'Ente che ha interesse alla registrazione stessa.

Art. 6

Le parti concordano altresì che per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della presente, il Foro competente è quello di Roma.

Per tutti gli effetti della presente Convenzione, l'Università degli Studi di Messina elegge a proprio domicilio Piazza Pugliatti 1 – 98122 Messina.

Art. 7

La presente Convenzione consta di n. 4 (quattro) pagine.

Art. 8

La presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del Ministero.

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di
Messina
Prof. Pietro Navarra

Il Direttore Generale
Direzione Generale delle professioni sanitarie
delle risorse umane del SSN
Dott.ssa Rossana Ugenti